



Comune di San Vito Chietino

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN VITO CHIETINO





Comune di San Vito Chietino

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Generalità

Articolo 2 – Costituzione, Finalità, Sede e Scioglimento

Articolo 3 – Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione

Articolo 4 – Struttura organizzativa e responsabilità

Articolo 5 - Sindaco

Articolo 6 - Coordinatore

Articolo 7 – Vice Coordinatore

Articolo 8 – Consiglio

Articolo 9 – Assemblea

Articolo 10 – Modalità organizzative e attivazione del GCVPC

Articolo 11 – Formazione e addestramento

Articolo 12 – Attività

Articolo 13 –Equipaggiamento

Articolo 14 – Diritti e doveri

Articolo 15 – Garanzie a tutela del volontario

Articolo 16 – Contributi e rimborsi per il GCVPC

Articolo 17 – Aspetti finanziari

Articolo 18 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Articolo 19 – Entrata in vigore



Comune di San Vito Chietino

Articolo 1 – Generalità

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

2. A tal fine, intende promuovere lo sviluppo di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che, in collaborazione con gli altri Organismi di Volontariato Protezione Civile presenti nel territorio, possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile locale.

Articolo 2 – Costituzione, Finalità, Sede e Scioglimento

1. Presso il Comune di San Vito Chietino è formalmente costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile d'ora in poi: "GCVPC";

2. La finalità del presente documento è disciplinare l'azione di cittadini, che in modo volontario e gratuito decidono di aderire al GCVPC per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018; l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione del GCVPC saranno invece disciplinati da un regolamento interno, da approvare con atto dirigenziale dopo discussione con l'Assemblea e successiva formale proposta del Consiglio del GCVPC.

3. Il GCVPC non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con il l'Ufficio Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento del Comune di San Vito Chietino.

4. Il Comune promuove le forme più opportune per incentivare l'adesione al GCVPC.

5. Il GCVPC ha sede legale presso il comune ufficio Protezione Civile in Largo Altobelli, 1 a San Vito Chietino

6. Qualora necessario, il GCVPC può essere sciolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 3 – Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione

1. L'ammissione è subordinata a:

- a) presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario (modulistica predisposta dagli organi del GCVPC). Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati i documenti in essa richiesti, fra cui il certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile;
- b) l'espletamento della fase istruttoria a cura del coordinatore e del consiglio;
- c) accettazione della stessa da parte del Sindaco pro tempore del Comune di San Vito Chietino;



Comune di San Vito Chietino

2. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile.

3. Possono aderire al GCVPC anche persone iscritte ad altre associazioni di volontariato; questi soggetti, all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, sono tenute ad indicare con quale delle associazioni a cui sono iscritti presteranno servizio operativo di protezione civile.

4. L'appartenenza al GCVPC si perde:

- a) per richiesta espressa del socio;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi del gruppo;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dai regolamenti approvati.

5. Il volontario può essere espulso per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente Regolamento (e dei successivi atti dirigenziali), con provvedimento del Coordinatore e del Sindaco. In tal caso, prima di provvedere all'espulsione, è data facoltà ai soggetti competenti di disporre una temporanea sospensione del volontario inadempiente.

6. Il volontario receduto, decaduto o espulso ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.

7. Nella fase costituente del gruppo, e fino al termine della prima assemblea dei volontari, le attività di cui al comma 1 pp. a) e b) saranno svolte dal Responsabile e dai tecnici dell'Ufficio di Protezione Civile.

Articolo 4 – Struttura organizzativa e responsabilità

1. Sono organi del GCVPC:

- a) il Sindaco;
- b) il Coordinatore;
- c) il Vice Coordinatore;
- d) il Consiglio;
- e) l'Assemblea dei volontari del GCVPC.

Articolo 5 – Sindaco

1. In ottemperanza all'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018, il Sindaco è il responsabile del GCVPC e il garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. Nomina, tra i componenti del Gruppo, e con i criteri stabiliti dal comma 2 del presente articolo, un Coordinatore che ha la responsabilità operativa del GCVPC durante le sue attività, sia in tempo ordinario che durante le emergenze.

2. Sentito anche il parere dell'Assemblea dei volontari del GCVPC ed in base a criteri quali la competenza, la professionalità, la continuità, l'esperienza operativa e la capacità di coordinamento e gestione, il Sindaco nomina, tra i volontari, un Coordinatore con compiti di supervisione, indirizzo e coordinamento, del gruppo e delle sue attività, nonché di raccordo tra l'Amministrazione Comunale (rappresentata dal Settore Protezione Civile) ed il GCVPC.



Comune di San Vito Chietino

3. Con provvedimento motivato, sentito il Consiglio del GCVPC, il Sindaco ha facoltà di revocare la nomina del Coordinatore.

4. Con provvedimento motivato, l'Assemblea del GCVPC ha facoltà di sciogliere il Consiglio.

Articolo 6 – Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato dal Sindaco.

2. In accordo con il Sindaco, il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura anche in caso di sua assenza od impedimento.

3. Il Coordinatore del GCVPC rimane in carica per 3 anni e può essere rinnovato. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica sino ad avvenuta nuova nomina.

4. Il Coordinatore ha la responsabilità operativa del GCVPC durante le sue attività e deve coadiuvare il Sindaco e il Settore Protezione Civile del Comune di San Vito Chietino nelle attività previste dalla normativa vigente.

5. Il Coordinatore, in accordo con il Consiglio, è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- a) assicurare la partecipazione del GCVPC alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) mediante idonea informazione e formazione sia in tempo ordinario che in emergenza;
- b) promuovere, insieme al Settore Protezione Civile Comunale e di concerto con altre Istituzioni e Strutture afferenti al Sistema di Protezione Civile, l'avvio di corsi di formazione teorici e pratici (esercitazioni);
- c) sollecitare i volontari a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, oltre che alle esercitazioni pratiche organizzate in tempo ordinario;
- d) individuare i compiti che possono essere assegnati ai singoli volontari a seconda dell'esperienza e della possibilità di ciascuno di essi;
- e) dirigere operativamente il GCVPC, in caso di interventi, secondo gli indirizzi del Sindaco e del Settore Protezione Civile;
- f) gestire i turni di pronta disponibilità/reperibilità;
- g) indicare, in caso di esercitazioni, interventi di prevenzione o di emergenze, i tempi di mobilitazione;
- h) riferire al GCVPC le disposizioni del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile; - riferire al Sindaco o al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile le richieste del GCVPC;
- i) curare, mediante volontari del servizio segreteria, la gestione delle pratiche amministrative del Gruppo, ivi comprese le certificazioni necessarie per l'attivazione degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018;
- j) assicurarsi che i capi squadra controllino la corretta dotazione e l'efficienza dei DPI assegnati ai volontari in funzione delle attività svolte nonché il loro costante utilizzo.

6. Il Coordinatore inoltre:

- a) contribuisce a verificare la corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al GCVPC;
- b) cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dai successivi atti del



Comune di San Vito Chietino

Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile;

- c) partecipa alle riunioni degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile;
- d) provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad inviare al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile il programma delle attività da effettuarsi nel corso dell'anno successivo;
- e) provvede entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno trascorso;
- f) cura e promuove azioni di coordinamento gli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile ed eventualmente del Centro Servizi Regionale del Volontariato.

7. Il Coordinatore può avvalersi di uno o più volontari per poter svolgere funzioni di segreteria.

Articolo 7 – Vice Coordinatore

1. Nei casi di impossibilità a svolgere le proprie funzioni da parte del Coordinatore, il Vice Coordinatore ne assume temporaneamente il ruolo e i poteri.

2. Nel caso in cui il Coordinatore decada o si dimetta, subentra e sostituisce quest'ultimo, facendone le veci per il tempo necessario a nominare rapidamente un nuovo Coordinatore che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del suo predecessore.

3. Nel caso di contemporanea decadenza o dimissioni anche del Vice Coordinatore, il coordinamento del GCVPC verrà svolto ad interim dal Responsabile del Settore Protezione Civile, per il tempo strettamente necessario a provvedere alle nuove nomine.

4. Al verificarsi di quanto previsto al comma 3, si procederà al rinnovo di tutte le cariche del GCVPC (Coordinatore, Vice Coordinatore, Consiglio) con le modalità già previste dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Consiglio

1. Il Consiglio è organo consultivo, rimane in carica per tutto il mandato del Coordinatore ed è costituito da:

- a) il Coordinatore;
- b) un membro eletto dall'Assemblea del GCVPC;
- c) un membro eletto all'interno di ogni sezione specializzata, ove esistenti;
- d) un membro dipendente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

2. Successivamente, qualora il numero di iscritti superi le 50 unità, il Consiglio delibererà in merito ad un eventuale aumento dei membri nominati al suo interno, garantendo così un'adeguata rappresentanza.

3. Il Consiglio viene convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

4. Il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria ogniqualvolta il Sindaco, il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile o il Coordinatore ne ravvisino l'opportunità o la necessità.



Comune di San Vito Chietino

5. Ciascun membro nominato in seno al Consiglio ha diritto di esprimere un voto di indirizzo.

6. Nel caso in cui uno dei membri nominati sia momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta del Consiglio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore indicando il proprio sostituto.

7. Le sedute del Consiglio sono valide se avvengono in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le indicazioni da proporre al Sindaco sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione in parità il voto del Coordinatore vale doppio.

8. Al fine di evitare una mancanza di operatività del Consiglio, ciascuno dei membri è tenuto a garantire una presenza assidua alle sedute. Ciascun Consigliere dopo 3 assenze consecutive non giustificate, decade automaticamente dal ruolo. Nel caso il Consigliere decaduto sia una figura elettiva, subentra il primo dei non eletti in quel ruolo alle ultime consultazioni.

9. I verbali di ogni seduta, sono conservati agli atti del GCVPC ed a disposizione di tutti i componenti del Consiglio e degli iscritti. Copia dei verbali sarà trasmessa anche al Settore Protezione Civile.

10. Al Consiglio compete:

- a) istruire le domande di nuove adesioni ed inviare le risultanze al Sindaco;
- b) proporre iniziative, attività formative e addestrative, supportare il coordinatore nella gestione del GCVPC;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) verificare periodicamente il funzionamento del GCVPC;
- g) controllare annualmente che gli iscritti al GCVPC posseggano i requisiti necessari per la conservazione dell'iscrizione all'organizzazione stessa;
- h) proporre al Sindaco la sospensione o l'espulsione di un volontario per violazione degli obblighi del presente regolamento;
- i) divulgare alla cittadinanza l'attività del GCVPC.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i volontari e si riunisce almeno due volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione del programma annuale e del rendiconto della gestione. Ogni tre anni, nella prima assemblea utile, verranno effettuate le votazioni per il rinnovo delle nomine di competenza dell'Assemblea in seno al Consiglio.

2. L'Assemblea provvede a:

- a) indicare al Sindaco uno o più nomi che ritiene idoneo per esercitare la figura di Coordinatore;
- b) votare i nominativi dei componenti di spettanza all'interno del Consiglio;
- c) formulare indicazioni e proposte al Consiglio e a collaborare con esso allo svolgimento delle attività;
- d) deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte dal Consiglio;
- e) proporre modifiche regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune.

3. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in sua assenza, dal Vice Coordinatore.



Comune di San Vito Chietino

4. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto più uno degli iscritti. Qualora all'ordine del giorno sia prevista l'elezione degli organi del GCVPC, la riunione è valida con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti.

5. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore mediante l'affissione presso la sede del Gruppo e invio a domicilio di ogni iscritto, anche a mezzo messaggistica telefonica o e-mail, di avviso scritto almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione della data, del luogo e dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

6. Copia della convocazione sarà inviata, a cura del Coordinatore, al Settore Protezione Civile.

Articolo 10 – Modalità organizzative e attivazione del GCVPC

1. In ottemperanza a quanto disposto all' art. 34 del D.Lgs. n. 1/2018, il GCVPC può essere impiegato solo se iscritto nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

2. Sul territorio del Comune di San Vito Chietino il GCVPC viene attivato dal Sindaco (o da suo delegato) ed autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione, in funzione della crisi in atto e della situazione da fronteggiare, secondo le modalità e competenze previste dal Piano di Emergenza Comunale (PEC).

3. Per l'attivazione su eventi esterni al territorio comunale di appartenenza, il GCVPC seguirà le direttive previste dalla normativa vigente in materia e le relative disposizioni attuative.

4. Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale, il GCVPC deve dunque rispondere:

- a) al Sindaco, quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale;
- b) alla provincia alla regione o a chi gerarchicamente superiore, quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale o al di fuori dello stesso, previa autorizzazione del Sindaco all'intervento.

Articolo 11 – Formazione e addestramento

1. Gli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile dovranno seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento predisposti dal Settore Protezione Civile del Comune, organizzati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo e con la collaborazione del CPPAVPC.

2. Gli aderenti al gruppo dovranno inoltre partecipare alle periodiche esercitazioni programmate.

3. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate singole unità o unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

Articolo 12 – Attività

1. Il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale nei seguenti ambiti:



Comune di San Vito Chietino

- **Protezione Civile - funzione prioritaria**

- a) Previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone che interessino l'ambito territoriale del Comune di San Vito Chietino;
- b) Prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo nella popolazione di una moderna coscienza di protezione civile;
- c) Soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi di protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento calamitoso per le cose o le persone, che interessi l'ambito territoriale del Comune di San Vito Chietino;
- d) Superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscano la ripresa ed il ritorno alla normalità;
- e) Monitoraggio e presidio territoriale in fase previsionale, in corso di evento e in post evento.
- f) Esercitazioni: attività svolte per mantenere un alto livello nella capacità di risposta del sistema alle possibili emergenze.
- g) Qualora richiesto dal Settore Protezione Civile, il volontario può altresì collaborare alle attività di sopralluogo, di rilievo e di pianificazione di emergenza.
- h) Il GCVPC, in emergenza, opera alle dipendenze dirette del Sindaco e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Il Coordinatore funge da referente, con compiti di indirizzo, coordinamento e di raccordo tra Sindaco, Ufficio Comunale di Protezione Civile, istituzioni ed il GCVPC stesso.

- **Protezione Civile – Pubblica Utilità**

Interventi di pubblica utilità anche non connessi a situazioni emergenziali. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

- **Protezione Civile – Ulteriori impieghi**

Ogni altro impiego dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Articolo 13 – Equipaggiamento

1. Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.

2. Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale non più utile all'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.



Comune di San Vito Chietino

4. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo ed l'Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune.

Articolo 14 – Diritti e doveri

1. Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

2. Per la tutela del valore etico e morale dell'organizzazione e per l'efficacia della sua opera, gli aderenti al GCVPC, si impegnano a :

- a) sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
- b) comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;
- c) osservare quanto contenuto nel presente regolamento, nei regolamenti interni, nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di protezione civile;
- d) non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
- e) partecipare liberamente alle attività proposte;
- f) attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, già condivise con il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
- g) partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative, informative e di addestramento promosse dal Consiglio;
- h) espletare il servizio con regolarità e diligenza;
- i) rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- j) utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento, vigilando affinché i propri colleghi facciano altrettanto;
- k) svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- l) non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
- m) restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto al Coordinatore o al volontario da lui delegato, dal momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC.

3. Gli appartenenti al gruppo hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dal gruppo;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;



Comune di San Vito Chietino

- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a fregiarsi delle insegne del gruppo;
- e) a partecipare ad esercitazioni o corsi promossi da altri gruppi.

Articolo 15 – Garanzie a tutela del volontario

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore", al volontario viene data debita copertura assicurativa, mediante polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Nel rispetto dell'art. 39 del D.Lgs. n.1/2018 e dell'art. 8 del "Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile" n. 1 del 25/11/2010, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, ai volontari è garantito:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, sempre ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 1/2018, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Contributi e rimborsi per il GCVPC

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 1/2018, il GCVPC (se regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile) potrà accedere ai Programmi Operativi Annuali della Regione Abruzzo e richiedere un contributo dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile finalizzato:

- a) al potenziamento della capacità operativa, nonché all'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali;
- b) alla manutenzione e gestione di mezzi e delle attrezzature in dotazione o in uso.
- c) all'aggiornamento ed al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari
- d) allo svolgimento di pratiche di addestramento e di formazione;
- e) all'informazione e formazione dei cittadini tramite attività di divulgazione di una cultura di protezione civile, tesa a sviluppare una cultura di resilienza della comunità.

2. A condizione di essere iscritto all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, al GCVPC possono essere concessi i rimborsi di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018.

3. I contributi ed i rimborsi di cui ai commi 1. e 2. potranno essere concessi previa autorizzazione degli Enti competenti in materia e nel rispetto delle procedure descritte nelle norme citate e di quelle previste da eventuali altre normative competenti in materia.



Comune di San Vito Chietino

Articolo 17 – Aspetti finanziari

1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

2. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

3. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di protezione civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.

Articolo 18 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.

2. I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente Regolamento risultano essere i seguenti:

- a) decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- b) decreto legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- c) decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 “Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria”;
- d) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
- e) decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012”;
- f) Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n.178 del 4/03/2013 e n.392 del 9/05/2014 per la gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato e modalità e requisiti di iscrizione.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.01.2006;